



Società cooperativa per azioni
Sede sociale e Direzione Generale in Corso Cavour 19, 70122 Bari
Partita IVA, Cod. Fiscale e iscrizione al Registro imprese di Bari n. 00254030729
Albo aziende creditizie n. 4616 - ABI 05424
Capogruppo del Gruppo Creditizio Banca Popolare di Bari, iscritto al n. 5424.7 dell'Albo Gruppi Creditizi
Banca autorizzata per le operazioni valutarie e in cambi ed aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Capitale Sociale (al 24 aprile 2013) Euro 515.626.790 i.v.

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO

"BANCA POPOLARE DI BARI SUBORDINATO A TASSO FISSO 5.50% 15/04/2014 - 15/04/2019"

Obbligazioni di valore nominale unitario di 100.000 euro rientranti nei casi di inapplicabilità ed esenzione previsti dell'art. 34 – ter co. 1 lettere a), d) ed e) del Regolamento Consob 11971/99 e successive modificazioni e su cui, pertanto, non si applicano le disposizioni contenute del Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo Unico della Finanza in materia di offerta al pubblico

- codice ISIN IT0005012643 -

Art. 1 - Emittente e Importo

La Banca Popolare di Bari S.C.p.A., nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, emette un prestito obbligazionario subordinato denominato "Banca Popolare di Bari subordinato a tasso fisso 5.50% 15/04/2014 - 15/04/2019" - dell'importo massimo di 13.000.000 di Euro.

Il prestito prevede una sola tranche, in emissione il 15 aprile 2014.

Art. 2 - Titoli

Il prestito è costituito da un numero massimo di 130 obbligazioni subordinate del valore nominale di euro 100.000 ciascuna.

Il taglio unitario è pari a 100.000 euro di valore nominale e non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in ipotesi di successiva negoziazione.

Le obbligazioni subordinate sono emesse al portatore. Le obbligazioni subordinate sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. 24/02/98 n. 58, dell'art. n. 36 del D. Lgs. 24/06/98 n. 213 e della relativa normativa di attuazione, come successivamente modificati ed integrati. Conseguentemente, sino a quando il prestito obbligazionario subordinato sarà gestito in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A., il trasferimento delle obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. ed i titolari delle obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle obbligazioni. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'art. 31, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e successive modificazioni.

Art. 3 - Durata e Godimento

Il prestito obbligazionario subordinato ha una durata di 60 (sessanta) mesi con decorrenza 15 aprile 2014 e sarà integralmente rimborsato in unica soluzione alla scadenza del 15 aprile 2019. Qualora la scadenza

avvenga un giorno non lavorativo secondo il calendario Target, il rimborso verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. La data di godimento delle obbligazioni subordinate è il 15 aprile 2014.

Art. 4 - Data e Prezzo di emissione

Le obbligazioni subordinate vengono emesse in data 15/04/2014 alla pari (ossia al 100% del valore nominale) quindi al prezzo unitario di euro 100.000 per ogni obbligazione, il loro prezzo verrà corrisposto con valuta 15/04/2014.

Art. 5 - Interessi

Il prestito obbligazionario subordinato corrisponde interessi, al lordo dell'imposta di cui al successivo art. 12, pagabili con cedole semestrali in via posticipata il 15 ottobre e 15 aprile di ogni anno, a partire dal 15 ottobre 2014 (incluso) e sino al 15 aprile 2019 (incluso). Il tasso di interesse lordo posticipato su base annua è pari al 5.50%, corrispondente ad un tasso semestrale lordo del 2.75%.

La convenzione di calcolo è Act/Act (ICMA) unadjusted following, qualora una delle date per il pagamento delle cedole avvenga in un giorno non lavorativo secondo il calendario Target, il pagamento delle cedole sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo senza che ciò dia diritto a maggiori interessi.

Art. 6 – Collocamento

La sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Banca Popolare di Bari subordinato a tasso fisso 5.50% 15/04/2014 - 15/04/2019 potrà essere effettuata a partire dal 08/04/2014 e fino al 14/04/2014 (il periodo di collocamento) presso le Filiali della Banca Popolare di Bari. Durante il periodo di collocamento l'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dello stesso, sospendendo l'accettazione di ulteriori richieste, al raggiungimento del valore massimo di obbligazioni offerte. Inoltre l'Emittente potrà in qualsiasi momento, durante il periodo di collocamento, ridurre l'ammontare totale sospendendo l'accettazione di ulteriori richieste. In tali circostanze l'Emittente provvederà a darne tempestiva comunicazione mediante apposito avviso pubblicato presso la propria sede legale e presso le filiali, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito internet dell'Emittente www.popolarebari.it.

Art. 7 - Rimborso

Il prestito obbligazionario subordinato, fatto salvo il caso di attivazione della clausola di subordinazione di cui all'art. 11, sarà rimborsato al valore nominale (alla pari) e cioè ad Euro 100.000 per cadauna obbligazione da nominali Euro 100.000, in unica soluzione alla scadenza indicata all'art. 3. Non sono previste clausole di rimborso anticipato.

Le obbligazioni subordinate cesseranno di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso.

Art. 8 - Soggetti incaricati del servizio del Prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle obbligazioni subordinate avranno luogo per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.

Art. 9 - Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 10 - Garanzie

Le obbligazioni delle banche non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; ovviamente il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente, tenuto conto dei gradi di subordinazione riferibile ai titoli, vedi successivo art. 11.

Art. 11 – Clausole di subordinazione

Le Obbligazioni oggetto del presente Regolamento sono "passività subordinate" di tipo Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 20 dicembre 2013 "Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)", Parte II, Capitolo I. Pertanto, in virtù delle specifiche caratteristiche, in conformità con quanto previsto dalla citata normativa in vigore, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dagli Artt. da 80 a 94 del Testo Unico Bancario) le Obbligazioni Tier II saranno rimborsate, per Capitale ed Interessi residui:

- i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente privilegiati e ordinari;
- ii) pari passu con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate dell'Emittente e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
- iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle obbligazioni Subordinate Tier II (ad esempio, i titolari di azioni ordinarie rappresentative del capitale dell'Emittente ovvero gli strumenti Tier I).

Per tutta la durata delle Obbligazioni Subordinate Tier II, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti.

E' altresì esclusa la possibilità di ottenere o, comunque, far valere garanzie e cause di prelazione in connessione alle Obbligazioni su beni dell'Emittente, ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.

L'investitore potrebbe quindi incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

Art. 12 - Regime fiscale

Redditi di capitale: agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni subordinate è applicabile (nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 così come successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20,00% per effetto di quanto disposto dal D.L. 13 agosto 2011 n.138 convertito in legge del 14 settembre 2011 n.148. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), così come successivamente modificato ed integrato.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle obbligazioni subordinate (art. 67 del TUIR) sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota attualmente del 20,00% per effetto di quanto disposto ai sensi del D. L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge del 14 settembre 2011 n. 148. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n.461, così come successivamente modificato ed integrato.

In data 12 marzo 2014, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato una rimodulazione della tassazione delle rendite finanziarie, con innalzamento dell'aliquota di ritenuta / imposta sostitutiva, laddove applicabile, dall'attuale 20% al 26%. In base a quanto annunciato, la suddetta rimodulazione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° maggio 2014 e, qualora attuata, impatterebbe sul regime fiscale delle obbligazioni.

Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero comunque essere soggette le obbligazioni.

Art. 13 - Assenza di quotazione

Non è correntemente prevista la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale delle obbligazioni subordinate presso alcun mercato regolamentato.

Art. 14 – Varie

L'operazione di sottoscrizione del presente prestito subordinato, ai sensi della normativa vigente, si configura come operazione in "conflitto di interessi", in quanto il valore mobiliare oggetto dell'operazione è costituito da un'obbligazione subordinata emessa dalla stessa Banca Popolare di Bari. Il possesso delle obbligazioni comporta l'accettazione di tutte le condizioni del presente Regolamento. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario subordinato o il presente regolamento sarà competente il Foro di Bari; qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice civile e dell'art. 3 D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo (ex art 63 del Codice del Consumo) competente è determinato secondo le disposizioni del sopra citato Codice del Consumo.